

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2009

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2010/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione dell'accordo medesimo.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

considerando quanto segue:

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitata(e) a firmare l'accordo, a nome della Comunità, con riserva di conclusione dello stesso.

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

Articolo 3

Fino alla sua entrata in vigore, l'accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

(3) Il predetto accordo dovrebbe essere firmato ed applicato a titolo provvisorio, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. BENDL